



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici DE PIETRO, MUSSINI e CASALETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2017

Disposizioni a sostegno dell’attività del Teatro Carlo Felice di Genova
e attribuzione della qualifica di teatro di interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha il duplice obiettivo di conferire la qualifica di ente di particolare interesse nazionale anche al Teatro Carlo Felice di Genova ed erogare un contributo, per particolari esigenze di gestione, a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

A parere dei firmatari del presente disegno di legge, il Teatro Carlo Felice merita la qualifica di «ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale», in ragione della posizione di primaria importanza che riveste nel panorama artistico italiano e internazionale ed altresì la Fondazione necessita di un opportuno contributo per poter garantire l'adeguata funzionalità del teatro stesso.

Purtroppo, nonostante il grande valore culturale caratterizzante l'attività del Teatro Carlo Felice, nel corso degli anni, gli stanziamenti destinati alla Fondazione Teatro Carlo Felice sono stati progressivamente ridotti.

Si ricorda che, attraverso la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), era stato previsto che la Fondazione Teatro Carlo Felice divenisse beneficiaria di un contributo annuo di 2.5 milioni di euro.

A partire dal 2011, l'importo del menzionato contributo è stato ridotto a 1,3 milioni euro, per poi continuare a ridursi progressivamente sino ad arrivare a 870.635 euro nel 2015.

La *ratio* dei passati contributi va ricercata nella necessità di far fronte ai costi del tutto eccezionali di un edificio enorme per dimensioni ed avanzatissimo per tecnologie: necessità quanto mai attuale.

Il Teatro Carlo Felice si è purtroppo scontrato, sin dall'origine della sua storia, con le difficoltà economiche della città conseguenti alla fine dell'epoca industriale.

La costruzione del teatro ha infatti richiesto molti anni, periodo in cui la città di Genova è rimasta priva di un'adeguata sede per svolgere la sua attività di fondazione lirica.

Si sottolinea inoltre che il Teatro Carlo Felice, sino alla nuova costruzione del Maggio Musicale Fiorentino, è stato l'unico teatro d'opera costruito in Italia negli ultimi trent'anni.

Attualmente, la descritta riduzione delle risorse ad esso destinate risulta insostenibile e si riscontra una grave situazione di crisi economica e finanziaria che rischia di compromettere il processo di risanamento della Fondazione.

Si ritiene, quindi, opportuno e doveroso destinare adeguate risorse alla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

Considerato quanto descritto, si auspica la celere approvazione del disegno di legge in esame.

L'articolo 1 prevede, operando la modifica dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il conferimento della qualifica di ente di particolare interesse nazionale anche al Teatro Carlo Felice di Genova.

L'articolo 2 prevede, a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

L'articolo 3 concerne la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 4 è relativo all'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 7 della legge
14 agosto 1967, n. 800)*

1. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Enti di particolare interesse nazionale)*. - 1. Il Teatro alla Scala di Milano e il Teatro Carlo Felice di Genova sono riconosciuti enti di particolare interesse nazionale nel campo musicale».

Art. 2.

*(Contributo per particolari esigenze
di gestione)*

1. Al fine di valorizzare, sostenere e tutelare l'attività del Teatro Carlo Felice di Genova e in relazione alle particolari esigenze di gestione, è disposta a favore della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova l'erogazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.